



Addì 03 novembre 2009 tra ANICA,APT,APE,e APP, e SLC-CGIL, FISTEL –CISL, e UILCOM –UIL, AGI spettacolo è stata raggiunta l'intesa per il rinnovo del C.C.N.L. 26 settembre 1996 per i Generici della produzione Cineteleaudiovisiva.

TV o similari

Campo di applicazione

Il C.C.N.L. GENERICI dello spettacolo si applica su tutte le seguenti attività:

- **Produzione Cinematografica e televisiva**
- **Pubblicità**
- **Riprese televisive**
- **Escluse quindi: documentari, video clips, fotoromanzi e intrattenimento**

PREMESSO

- che le Organizzazioni stipulanti il presente contratto nazionale, nel convenire che il contratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di modifiche agli istituti economici e normativi proposti in sede di trattative, concordano sulla inderogabile esigenza delle Aziende di poter programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati per tutta la durata del contratto;

- che il presente contratto collettivo, nel cui ambito i lavoratori comunitari sono assimilati a tutti gli effetti a quelli italiani, ha valenza nel territorio nazionale e quindi per quanto riguarda i filmati realizzati all'estero prevarrà il principio della territorialità con il rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei contratti e accordi collettivi vigenti nelle località dove avverranno le riprese, fatto salvo per i lavoratori italiani l'assoluto rispetto di tutte le norme previste dal presente c.c.n.l. per quel che attiene alle retribuzioni e alla copertura assicurativa. Per la previdenza varrà quanto stabilito dalle leggi italiane vigenti.

- che in relazione a ciò le parti assumono l'impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di Azienda, il presente contratto per il periodo di relativa validità;

nel quadro di quanto sopra convenuto è stato raggiunto il seguente accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro che rinnova il c.c.n.l. 7 maggio 1982 da valere per i generici cinematografici addetti alla produzione cineaudiovisiva, che costituisce il rinnovo, con le modifiche convenute, del C.C.N.L., per i generici cinematografici del 7 maggio 1982, il cui testo rimane in vigore laddove, non espressamente modificato.

Le parti contraenti dichiarano superati e migliorati nel loro contenuto, sia per la parte economica che per la parte normativa dai successivi intervenuti rinnovi e dell'evoluzione economica sociale intercorsa nel frattempo, i precedenti contratti collettivi, sia corporativi che post corporativi per i generici cinematografici, i capogruppo e le comparse, che pertanto sono da intendersi decaduti e non più applicabili: deve intendersi per **generico cinematografico**, colui che compare sulla scena quale elemento numerico complementare della scena senza interpretare un determinato personaggio o un preciso ruolo, inserito in modo appropriato nel contesto scenico in modo da consentire inquadratura ravvicinate e primi piani, anche se normalmente non pronunzia battute.

. Egli diviene una componente caratterizzante di un quadro d'insieme

una Parte composta di una azione scenica che presta la sua attenzione sui vari elementi diversificanti.

In tale spirito le Organizzazioni stipulanti, tenuto conto dell'evoluzione verificatasi nelle esigenze della produzione cinematografica, decidono di comune accordo che nella lavorazione di film saranno normalmente occupati solo lavoratori generici, fatta eccezione per il caso di prestazione tipicamente individualizzate, secondo particolari esigenze sceniche o artistiche e cioè di figurazioni che vanno regolate come attori di piccoli ruoli.

Il presente contratto varrà esclusivamente per le persone ingaggiate quali generici dalle Produzioni cineteleaudiovisiva, causali o promozionali, o l'impiego di reparti militari e di polizia o di Personale inerente all' istituzione o servizio di cui sopra

(ospedali, banche, chiese, stazioni, tram, ecc.).

Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente contratto.

PARTE COMUNE

Art. 1 Assunzione.

Sarà regolamentata dalle norme in vigore che attualmente prevedono l'assunzione per via telematica in base e ai sensi dell'art. 1 comma 1180 della legge n.° 296/2006 e, del decreto 112/2008 convertito in legge n.° 133 del 6 agosto art. 39 comma 10 lettera D. Come per Legge potranno essere utilizzate per il reperimento dei generici Agenzie debitamente autorizzate in base e ai sensi dell'art. 4 e ss del decreto 276/2003 e relative modifiche e integrazioni.

All'atto dell'assunzione verrà consegnato al lavoratore un contratto individuale, in duplice copia, secondo il modulo di contratto-tipo allegato al presente contratto, che dovrà essere firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore e da cui dovranno risultare:

- a) la data di assunzione ;
- b) la qualifica attribuita al lavoratore;
- c) la durata del rapporto per i rapporti a termine o a film o a "puntate";
- d) la retribuzione stabilita per il lavoratore
- e) eventuali altre pattuizioni che non potranno peraltro derogare da quanto previsto dal presente contratto di lavoro.

Art. 2 Documenti.

All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:

- 1) la carta d'identità o altro documento equivalente;
- 2) il libretto di lavoro;
- 3) i documenti assistenziali e previdenziali obbligatori per legge (libretto personale ENPALS, ecc.) (esclusi i lavoratori di prima assunzione nel settore dello spettacolo);
- 4) lo stato di famiglia per i lavoratori capo famiglia agli effetti degli assegni familiari;
- 5) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali o di Legge

6) il lavoratore dovrà inoltre dichiarare alla Direzione della Produzione la sua residenza e gli eventuali cambiamenti, e, ai fini I.R.P.E.F., i precedenti rapporti di lavoro e le detrazioni effettuategli.

E' in facoltà dell'Impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

L'Impresa dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

Il lavoratore dovrà dichiarare alla Direzione la sua residenza e gli eventuali cambiamenti.

Per i documenti per i quali la legge od il contratto prevedono determinati adempimenti da parte del datore di lavoro, questi provvederà agli adempimenti stessi.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro l'Impresa dovrà restituire al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza e, particolarmente, il libretto ENPALS, debitamente regolarizzato per quanto attiene agli adempimenti di competenza dell'impresa.

Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 10 gennaio 1935, n. 112.

Art. 3 Visita medica.

Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa nel rispetto della legge 675/96.

Per i mutilati ed invalidi di guerra restano ferme le disposizioni di legge in vigore.

Art. 4 Natura dei contratti individuali.

I rapporti individuali di lavoro disciplinati dal presente contratto collettivo sono quelli a termine instaurati per le riprese dei films e delle produzioni televisive.

Art. 5 Contratti individuali.

Le pattuizioni dei contratti individuali non possono derogare, in senso sfavorevole al lavoratore, alle condizioni del presente contratto.

Resta inteso che in caso di sospensione della lavorazione, per decisione della Produzione, in coincidenza con le festività di Pasqua, Ferragosto e Natale, le festività stesse cadenti nel periodo di sospensione saranno retribuite. Nel caso che la sospensione non sia prevista dal contratto individuale, al lavoratore

Art.6 Livelli retributivi

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto i lavoratori generici saranno su tre livelli retributivi di seguito elencati:

Livello 1: AOSM (uno ogni 20 presenze di Generici con scala parametrica 140 sulla base di semplice prestazione giornaliera)

Livello 2: Generico extra (figurazioni speciali, stand in, conducente mezzi di scena se autorizzato, scala parametrica 120)

Livello 3: Generico (scala parametrica 100)

Il cosiddetto Co-Ordinatore di AOSM sarà persona assunta dalla produzione nell'ambito del reparto Regia o Produzione a suo insindacabile giudizio e si occuperà di co-ordinare tutto il lavoro relativo agli AOSM, tale figura sarà impiegata, in aggiunta all' AOSM facente parte della Troupe fissa, per il tempo necessario stabilito dal Piano di Lavorazione redatto dalla Produzione.

Al verificarsi di scene di massa, previa comunicazione al SIA si attueranno le seguenti ipotesi:

A) Quando si dovesse raggiungere il numero di 60 presenze di Generici per giornata lavorativa ovvero di 160 presenze di Generici per settimana lavorativa. La percentuale generici/Figure Professionali Occasionali di cui all' AEC allegato e parte integrante del presente C.C.N.L. Sarà come segue:

aa) da 61 a 104 Presenze (due Generici ogni dieci figure previste dall'art. 36 del presente C.C.N.L.

(1)

Aaa) da 105 a 160 Presenze (un Generico ogni dieci figure previste dell'art. 36 del presente C.C.N.L.

B) Oltre le 161 presenze settimanale si sarà un generico ogni venti “ Figure Professionali Occasionali “ (ex art. 36). In caso di necessità per la produzione di un numero particolarmente elevato di presenza di “ massa” la Produzione potrà far ricorso alla tecnologia digitale consolidata nel settore per mettere in essere tutti quegli accorgimenti tecnici che consentiranno di poter moltiplicare il numero delle presenze Artistiche di “massa” nella misura necessaria alla Regia per la migliore realizzazione delle scene ricorrendo se e quando ritenuto necessario anche all'utilizzo di manichini, fondali fotografici, o qualsiasi altro mezzo oggi conosciuto o di futura invenzione atto all' ottenimento dello stesso risultato.

C) Le associazioni datoriali data la situazione di forti crisi del settore e al fine di rilanciare la categoria professionale dei Generici, recependo una precisa istanza presentata dalle OO. SS. LL. Hanno aderito, limitatamente al solo primo anno di validità di questo contratto di elevare per quanto attiene il capoverso A, il numero di presenze giornaliere dei generici sul set da 60 a 70 unità e di portare le presenze dei generici per settimana lavorativa da 160 a 180. Si specifica inoltre, che automaticamente alla scadenza del primo anno di validità del presente contratto i numeri delle presenze saranno come previsto al capoverso A e seguenti. In merito poi, alla fattispecie di un Generico che ha avuto collocazione artistica di rilievo per scelta stessa della Regia, qualora richiamato nel corso dello stesso film o della stessa serie tv/fiction o prodotto cineteleaudiovisivo in generale, conserverà la stessa paga anche nell'eventualità che sia oltre i limiti di presenze previsti al capoverso A e seguenti. Tale previsione, di poter conservare la stessa paga è prevista nel limite massimo di tre volte nell'arco delle intere riprese del film o del prodotto cineteleaudiovisivo.

Il trattamento economico dei lavoratori generici è quello di cui alle tabelle allegate al presente contratto.

I minori per il cui impiego la produzione dovrà attenersi alle norme previste dalla **LEGGE 17 ottobre 1967, n°977** e al decreto di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, saranno retribuiti in misura non inferiore al trattamento dei generici.

All' accompagnatore del minore sarà riconosciuta una indennità pari alla retribuzione del generico.

Art. 7 Orario di lavoro

L'Orario di lavoro sarà adeguato a quello della Troupes di Scena come in vigore alla data odierna. Per tale aspetto si rinvia alla nota a verbale n.° 1 parte integrante del presente contratto.

S.E. e O.

Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge in vigore ed alle relative deroghe eccezioni.

In considerazione delle particolari esigenze della produzione cinematografica, le parti convengono nella necessità di assicurare, ove richiesta, una prestazione lavorativa di una ora giornaliera, che saranno retribuite con le maggiorazioni di cui all' art. 8.

Sarà concessa un'ora di pausa che non sarà retribuita e che di regola accadrà a metà della giornata lavorativa.

Nel caso di adozione dell'orario continuato (cioè senza pausa) l'orario di lavoro sarà di 7 ore giornaliere con retribuzione per 8 ore.

Peraltro nel caso in cui il datore di lavoro che abbia adottato l'orario continuato, debba prolungare il lavoro dovrà concedere al lavoratore 1 ora di pausa non retribuita al termine della 7° ora. Per la prima ora di prolungamento del lavoro (ottava ora è in tal caso dovuta la quota oraria con la maggiorazione del 25% escluse le maggiorazioni di cui al successivo art. 8)

Nella giornata lavorativa e salvo il caso di lavorazione notturna l'orario giornaliero sarà normalmente compreso fra le 7 e le 21 in inverno e fra le 7 e le 22 in estate (inverno: 10 ottobre-31 marzo, estate: 1 aprile -30 settembre)

La produzione dovrà comunicare l'ora di inizio del lavoro di regola almeno 12 ore prima.

Tra la fine di una giornata lavorativa o l'inizio di quella seguente dovranno intercorrere almeno 10 ore. Qualora detto intervallo non venisse rispettato al lavoratore spetterà una maggiorazione del 100% sulla retribuzione base tabellare su tutte le ore di lavoro effettivo che cadono nel predetto intervallo di 10 ore.

Per le lavorazioni che abbiano avuto inizio nella mattinata (prima delle ore 12) qualora il lavoro si protragga oltre le ore 21 , ai lavoratori sarà data una seconda ora di pausa.

Art. 8 Lavoro straordinario, diurno, notturno e festivo

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario ,notturno,diurno,notturno e festivo,sono le seguenti:

lavoro straordinario diurno	35%
lavoro notturno ordinario	30%
lavoro notturno straordinario	50%
lavoro festivo ordinario	25%
lavoro festivo straordinario	60%
lavoro festivo straordinario. Notturno	100%
lavoro festivo ordinario notturno	60%

Le percentuali di maggiorazione di cui sopra saranno calcolate sulla paga base
Le percentuali maggiorazione di lavoro straordinario non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.

Art. 9 Gratifica natalizia

A tutti i lavoratori sarà corrisposta la gratifica natalizia nella misura di 173 (centosettantatre) ore della retribuzione oraria.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Azienda.

Agli effetti del computo la frazione di 16 giorni o superiore sarà considerata come un mese intero di lavoro compiuto.

La gratifica natalizia sarà corrisposta con la percentuale di cui all'art. 5 della Parte Specifica "A".

Art. 10 Forfetizzazione istituti normativi (trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, premio annuo, festività, T.F.R. e modalità di pagamento.

Il trattamento economico spettante ai lavoratori per ferie, premio annuo, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali – ivi comprese le festività di cui alla legge n.54 del 1977- anche se cadenti di domenica, T.F.R. (ex premio di fine lavoro), è assolto dalle imprese con una percentuale complessiva del 38% calcolata sulla retribuzione globale oraria di fatto (paga base e indennità di contingenza, ora conglobata) per le ore di lavoro effettivamente prestate.

La percentuale di cui al presente articolo non viene computata:

- sulla retribuzione e relativa maggiorazione per il lavoro straordinario sia esso diurno ,notturno o festivo;
- sulla maggiorazione per lavoro normale,notturno e festivo;
- su qualsiasi compenso speciale attribuito volontariamente dall'impresa per prestazione speciali, per disagio o per particolari condizioni ambientali.

Chiarimento a verbale

Le parti riconoscono ai fini dell'assoggettazione ai contributi assicurativi o Previdenziali, che la forfezzazione del 38% di cui al presente articolo si scompone in due Parti l'una, Pari al 28%, forfezzazione istituti normativi

soggetti a contributo e l'altra, Pari al 10% forfettizzante un istituto normativo (T.F.R). che ,secondo le norme ,non è soggetto alla corresponsione dei contributi predetti.

Art. 11 Festività.

Sono considerati giorni festivi:

- a) tutte le domeniche o le giornate di riposo compensativo
- b) 1) 1° gennaio - Circoncisione di Nostro Signore;
- 2) 6 gennaio - Epifania;
- 3) 25 aprile - Liberazione;
- 4) 1° maggio - Festa del lavoro;
- 5) 15 agosto - Assunzione di Maria Vergine;
- 6) 1° novembre - Ognissanti;
- 7) 8 dicembre - Immacolata Concezione;
- 8) 25 dicembre Natività di Nostro Signore;
- 9) 26 dicembre - S. Stefano;
- 10) Lunedì dopo Pasqua;
- 11) Ricorrenza del Santo Patrono del luogo.
- 12) 16 agosto - S. Rocco, Patrono del Cinema

Per il trattamento economico dovuto a norma di legge e di contratto per le festività nazionali e giorni festivi ,escluse le domeniche e le giornate di riposo compensativo, quando non vi sia prestazione di lavoro è assolto con la percentuale di cui all'art. 10 del presente contratto.

In caso di prestazione di lavoro nelle ricorrenze festive sopra elencate ,escluse le domeniche e i giorni di riposo compensativo,al lavoratore spetta oltre al trattamento di cui sopra, la retribuzione globale per il lavoro effettivamente svolto, con la maggiorazione di lavoro festivo, prevista dall'art. 8 del presente contratto.

In caso di prestazione di lavoro nelle ricorrenze festive sopra elencate,escluse le domeniche e i giorni di riposo compensativo,al lavoratore spetta, oltre al trattamento di cui sopra,la retribuzione globale per il lavoro effettivamente svolto, con la maggiorazione di lavoro festivo, prevista dall'art. 8 del presente contratto.

In caso di prestazione di lavoro nelle giornate di domenica e nei giorni di riposo compensativo,si applica il trattamento previsto dall'articolo sul riposo settimanale.

S.E. e O.

Per le giornate di festività cadenti di domenica si applica il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, N° 90, e successive eventuali modifiche e dagli accordi interconfederali e ciò mediante la percentuale di cui all'art. 10 del presente contratto.

Qualora lo Stato disciplinasse in maniera diversa la materia,l'elenco di cui sopra,si intenderà integrato o variato di conseguenza.

Art. 12 Ferie.

I lavoratori che abbiano maturato presso l'impresa un anno di anzianità consecutiva hanno diritto annualmente al godimento di 18 giornate di ferie.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro, possibilmente di comune accordo.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Tenuto conto delle particolari caratteristiche del lavoro della troupes cineaudiovisiva il compenso per il periodo di ferie sarà corrisposto con la percentualizzazione di cui all'art. 10 del presente contratto.

Ove, per qualsiasi motivo, il lavoratore effettivamente goda delle ferie, nel periodo lavorativo, non gli spetterà alcuna retribuzione, per averla egli già percepita in via percentuale.

Art. 13 Premio annuo.

A tutti i lavoratori sarà corrisposto ogni anno un premio annuo pari a 173 ore (centosettantatre) della retribuzione globale di fatto (paga base gabellare più indennità di contigenza, ora conglobata)

Import

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti ai lavoratori tanti dodicesimi del premio quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Azienda.

Agli effetti del computo la frazione di 16 giorni o superiore sarà considerata come mese intero di lavoro compiuto.

Il premio annuo sarà corrisposto con la percentuale di cui all'art. 10 del presente contratto.

Chiarimento a verbale.

Ove per accordi interconfederali o per legge venissero stabilite nuove gratifiche o quattordicesime mensilità di qualsiasi natura, esse assorbiranno fino a concorrenza il premio annuale di cui all'art. 10.

S.E. e O.

Art.14 Mensa.

da corrispondere, al pagamento del compenso come previsto all'art. 22 che segue.

Sarà facoltà della produzione stabilire attraverso la propria Direzione di Produzione con ufficializzazione sull' ODG (ordine del giorno) se o meno fornire agli AOSM e ai Generici il cosiddetto "cestino pranzo". Quanto precede solo quando motivato da ragioni determinate dalle località dove si svolgeranno le riprese o dall'impossibilità di reperire soluzione idonea vicina al set per la consumazione del cestino pranzo o da qualsiasi altra causa, che possa rendere impossibile la fornitura del cestino, (pranzo di natura sociale), di decoro, normative di centri storici con limitazioni di parcheggi o di non autorizzazione da parte del concedente il permesso per il luogo dove si svolgeranno le riprese. L' elencazione che precede da considerarsi meramente esemplificativa e non limitativa. In tale eventualità al singolo Generico sarà riconosciuta un Ticket / indennità di 8 euro (otto euro) al lordo delle trattenute di legge

Art. 15 Rimborso spese trasporto e scelta

L'importo del rimborso spese trasporto è elevato a **Lire 6.000 (5 euro)**. Tale rimborso non è dovuto in caso di convocazione per la scelta a Cinecittà. Qualora il generico, pure scelto, non si presenti sul posto di lavoro per motivi non dipendenti dall'impresa (quali in via esemplificativa: malattia certificata, richiesta al collocamento da diversa produzione) non ha diritto a tale rimborso.

Il generico che sia stato scelto e poi non venga stillato, ha diritto al pagamento di una giornata (paga base e indennità di contingenza, ora conglobate).

Art.16 Mancata prestazione, forza maggiore, impossibilità sopravvenuta

Salvo casi di forza maggiore nel caso di mancata prestazione per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore al generico assunto sarà corrisposta l'intera paga.

Qualora la mancata prestazione del generico scelto dovesse derivare da casi eccezionali di sopravvenuta impossibilità determinata da grave malattia del regista o dell'attore protagonista, l'impresa non è tenuta al pagamento del lavoratore, purché ne dia comunicazione allo stesso entro la giornata precedente.

Art. 17 Indennità per abiti

L'indennità che è dovuta al generico relativa all'abito " normale " da utilizzare in scena viene innalzata a 5 euro (cinque euro) al lordo delle ritenute di legge, mentre per gli abiti cosiddetti " speciali " quali " smoking, frac, tight " viene innalzata a 10 euro (dieci euro) al lordo delle ritenute di legge. La scelta insindacabile e inderogabile per l'eventuale gradimento degli abiti " speciali " sarà del / della Costumista. Anche queste indennità saranno corrisposte col compenso così come previsto all' Art. 22 che segue.

L'indennità relativa alla prova costume e di 15,00 euro (quindici euro) al lordo delle ritenute di legge.

In caso il generico venga chiamato alla prova degli abiti o costumi ,e non prenda parte alla scena, la produzione dovrà corrispondere una giornata di paga ,intendendosi la giornata stessa come lavorata.

S.E.e O.

Art. 18 Visita d'inventario.

La direzione dell'impresa potrà sottoporre i lavoratori, che non potranno rifiutarsi, a qualsiasi visita d'inventario in rapporto agli oggetti affidati e a visita personale anche all'uscita del loro luogo di lavoro nei modi previsti dall'art. 6 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 19 Lavoro fuori stabilimento notturno e centri di raccolta

Mentre si riconferma, a titolo di esempio per la Città di Roma, tutte le località già previste quali Centri di Raccolta per tutte le altre Città del territorio Italiano saranno individuati

Centri di Raccolta raggiungibili con trasporto pubblico. Mentre si richiama l'opportunità per la Produzione di mettere a disposizione degli AOSM e dei Generici un pullman della Produzione per il trasporto dei Centri di Raccolta al set e viceversa; si conviene che nel caso di trasporto (con mezzo privato) di Generici da parte di un Collega nelle modalità di cui al precedente contratto, l'indennità sarà innalzata a un minimo di 8 euro (otto euro) al lordo delle ritenute di legge che sarà concordato in funzione delle distanze da percorrere e dalla tipologia di autovettura utilizzata.

Una lettera di comodato, se possibile, sarà redatta tra la Produzione e il Generico proprietario

dell'autovettura che sarà a Lui/Lei intestata oppure sarà sostituita con altri sistemi giuridicamente e fiscalmente praticabili.

Per le lavorazioni in esterni l'orario avrà inizio e termine al momento della partenza e, rispettivamente, del ritorno al centro di raccolta (o set) preventivamente fissato dall'impresa e da questa comunicato ai lavoratori.

I centri di raccolta saranno fissati in luoghi di facile accesso con gli ordinari mezzi di trasporto pubblici urbani. (ad esempio, per Roma, vengono indicati, in via esemplificativa e non limitativa, Cinecittà, P.zza S.Giovanni, Termini, P.le Flaminio, P.zza Cavour, Via Baldo degli Ubaldi, Lido di Ostia)

Ai lavoratori dovrà essere distribuito a cura della Produzione il pasto (cestino).

Nel caso di lavoro notturno dopo le 23,30 e fino alle 5 di mattina che si svolga presso gli stabilimenti o in località che si trovino alla estrema periferia della città e non serviti in quelle ore da regolari mezzi di trasporto urbani (non si considerano come tali gli autobus e i tram periferici), le imprese metteranno a disposizione dei lavoratori un autobus, o in alternativa provvederanno ad organizzare il trasporto dei lavoratori, dietro richiesta della Produzione, con auto di proprietà degli stessi, e dagli stessi guidate, riconoscendo al lavoratore proprietario dell'automobile un rimborso spese, di almeno lire 12.000. (8 euro)

Art. 20 Trasferta. Diarie

Sia per le lavorazioni da eseguirsi fuori degli stabilimenti che comportino la consumazione dei pasti e il pernottamento, sia in caso di assunzione fatta per altra località e durante il viaggio, il datore di lavoro attribuirà o il rimborso a piè di lista (vitto, alloggio, lavatura e stiratura), ovvero una diaria che dovrà essere stabilita di comune accordo e che in linea di massima non potrà essere inferiore ai costi fissati dagli Enti Provinciali del Turismo per il pernottamento in camere singole in albergo di seconda categoria e a due pasti completi giornalieri in ristoranti della stessa categoria, con la maggiorazione del 20%.

Art. 21 Assegni familiari.

Gli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori sono quelli stabiliti dalle norme di legge per il settore industria; essi non potranno in alcun modo essere compresi in altre voci di retribuzione.

Art. 22 Modalità di pagamento.

Vista l'impossibilità di agire per contanti (tracciabilità dei pagamenti) per Legge si è convenuto che il Generico potrà essere pagato come segue:

a) Bonifico Bancario da effettuarsi il giorno dopo il termine della/e prestazione/i sul c/c Bancario intestato al Generico;

b) Bonifico Postale per quel Generico che non disponesse di c/c Bancario a lui intestato con la stessa modalità temporale.

A norma della Legge 3 gennaio 1953, n. 4, al lavoratore dovrà essere rilasciato il prospetto di paga dal quale deve risultare il dettaglio delle proprie competenze e delle ritenute.

In caso di contestazione su uno degli elementi che costituiscono il salario, al lavoratore verrà corrisposta soltanto la parte della paga non contestata. Il lavoratore è tenuto a rilasciare la propria firma di ricevuta per quegli elementi della retribuzione nell'ammontare che in effetti ha percepito.

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme ricevute con quella indicata sul prospetto di paga (o busta), dovrà essere fatto, a pena di decadenza, per iscritto all'atto della effettuazione del pagamento. La paga verrà corrisposta a fine di ogni giornata lavorativa, o in giorni successivi se il lavoratore è impegnato per ulteriori giornate consecutive nel corso dello stesso film.

In tal caso le competenze saranno comunque liquidate al termine di ogni settimana.

S.E. e O.

Art. 23 Infortuni sul lavoro.

In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore sia esso soggetto o meno all'assicurazione obbligatoria, dovrà darne immediata comunicazione all'impresa, consegnando il certificato medico, in modo che la produzione possa provvedere sollecitamente agli adempimenti di legge.

Art. 24 Previdenze sociali

Per le previdenze sociali valgono le norme di legge e dei contratti collettivi

Art. 25 Custodia indumenti

In caso di prestazione da eseguirsi all'esterno, in aggiunta al mezzo dove i Generici potranno spogliarsi e/o vestirsi divisi per sesso, sarà estesa anche agli stessi la possibilità di utilizzo del cosiddetto " honey wagon ", ovvero dei Servizi WC ", divisi per sesso, che Produzione si impegnerà a portare in tutte le località dove si svolgeranno le riprese e dove ciò sarà possibile, quindi potranno usufruire di tali " Servizi WC " la Troupe di Scena e i Generici .

Art. 26 RETRIBUZIONE

Per il primo anno si è convenuto di adeguare la retribuzione giornaliera del Generico (parametro 100 orario giornaliero 8+1+1 di pausa) a 80 Euro (ottanta euro) al lordo delle ritenute di legge, mentre per il secondo anno del biennio economico di validità la retribuzione giornaliera del Generico (parametro) sarà elevata a 83 Euro (ottantatre euro orario 8+1+1 di pausa) al lordo delle ritenute di Legge.

S.E. e O.

Art. 26 bis Provvedimenti disciplinari.

Il lavoratore è tenuto a mantenere sul luogo di lavoro un contegno rispondente ai doveri inerenti alla mansione affidatagli.

Le infrazioni disciplinari potranno essere punite, a seconda della qualità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale;
- b) multa fino all'importo di tre ore lavorative;
- c) sospensione

L'impresa, nel comunicare al lavoratore i provvedimenti disciplinari adottati a suo carico, deve fornire la relativa motivazione.

L'importo delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danno verrà versato al Fondo assistenza lavoratori del cinema costituito presso l' E.N.P.A.L.S.

Art. 27 Multe e sospensioni.

L'impresa ha la facoltà di applicare le multe previste dall'art. 26 nei seguenti casi:

- a) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
- b) mancata esecuzione del lavoro in contrasto con le istruzioni ricevute;
- c) abusivo ritardato inizio e sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;
- d) introduzione di bevande alcoliche sul luogo di lavoro senza averne avuta preventiva autorizzazione;
- e) trasgressione di qualsiasi altro genere alle disposizioni del presente contratto e mancanze che pregiudichino la disciplina della lavorazione.

In caso di maggiori gravità o recidività nelle mancanze di cui sopra l'impresa potrà procedere all' applicazione della sospensione.

Art. 28 Licenziamento per mancanze.

L'impresa potrà procedere al licenziamento senza preavviso, ma con corresponsione dell'indennità di licenziamento, nei seguenti casi indicati a titolo esemplificativo e non tassativo:

- a) reati per quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato e per i quali, data la natura, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- b) rissa sul luogo di lavoro e gravi offese verso i compagni di lavoro;
- c) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a ripetute multe e/o a una sospensione nel corso della lavorazione dello stesso film;
- d) insubordinazione verso i superiori;
- e) furti, frodi e danneggiamenti volontari;
- f) fatti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza del lavoro, l'incolumità del personale o del pubblico o costituiscano danneggiamenti alle opere, agli impianti, alle attrezzature o al materiale;
- g) trafugamento di schizzi, utensili o altri oggetti di proprietà del datore di lavoro;
- h) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o del custode del magazzino o dei materiali o da parte di chiunque sia preposto a funzioni di sorveglianza o custodia il cui abbandono possa portare grave danno al materiale o pregiudicare gravemente la sicurezza del lavoro.
- i) riconosciuta violazione sul luogo di lavoro delle leggi sull'uso delle sostanze stupefacenti.

Indipendentemente dal licenziamento il lavoratore sarà tenuto al risarcimento di danni a norma di legge.

In caso di dimissioni senza giustificato motivo il lavoratore potrà essere soggetto al risarcimento di danni a norma di legge. .

S.E. e O.

Le mancanze per cui è previsto il licenziamento senza preavviso sono considerate giusta causa di risoluzione del rapporto a termine, con la conseguente perdita per il lavoratore del diritto ai compensi fino allo scadere del termine o fino al termine della lavorazione del film.

Art. 29 Trattamento di fine rapporto.

All'atto della risoluzione del rapporto competerà al lavoratore un trattamento di fine rapporto che in base alla legge n. 297/1982 sarà computato dividendo per 13,5 quanto percepito dal lavoratore stesso durante l'intero rapporto di lavoro calcolato esclusivamente su retribuzione tabellare, indennità di contingenza (come conglobata ai sensi del presente contratto) e sulla forfettizzazione degli istituti normativi di cui all'art. 10 nella misura del 28%.

L'obbligo di corresponsione del T.F.R viene conseguentemente assolto con la percentuale prevista dall'art. 10 (nota a verbale)..

Art. 30 Cessazione, trapasso e trasformazione di azienda.

La cessazione, il trapasso e la trasformazione della azienda in qualsiasi modo, non risolvono di per se il rapporto di lavoro e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

Art. 31 Reclami.

In considerazione delle particolari caratteristiche della produzione cineaudiovisiva e della possibilità che al termine della lavorazione l'organizzazione dell'impresa produttrice venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sulla retribuzione diverso da quelli previsti dall'art. 17 e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dal lavoratore, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore stesso.

Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 C.C.

Si conviene inoltre che qualora insorgano controversie e non riesca il tentativo di conciliazione diretto fra le parti, il lavoratore ha facoltà, prima di attivare le procedure di legge, di esperire un tentativo di conciliazione in sede sindacale attraverso le Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, così come previsto dall'art.23 che precede.

La richiesta per il tentativo di conciliazione sindacale dovrà essere avanzata dal lavoratore, a pena di decadenza di tale diritto, attraverso l'Organizzazione sindacale cui aderisce, entro 20 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

S.E. e O.

Chiarimento a verbale.

Si conviene tra le parti che, nello spirito della premessa di cui al presente contratto, qualora sorgano contestazioni sull'applicazione del presente contratto collettivo, con particolare riferimento agli articoli relativi all'orario di lavoro e al riposo settimanale di cui agli artt. 1 e 3 della Parte Specifica " A "del presente contratto, i rappresentanti delle Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro si incontreranno tempestivamente senza formalità di procedura, per la ricerca, in uno spirito di collaborazione, della soluzione delle contestazioni stesse

Art. 32 Relazioni sindacali

Visto quanto stabilito dalla legge 20 maggio 1970,n° 300,e fatto salvo quanto in essa contenuto,le parti,ai fini di una coerente applicazione di tali diritti e della loro aderenza alle caratteristiche del settore della produzione cineaudiovisiva, espressamente convengono quanto segue:

A) Versamento dei contributi sindacali.

Le aziende opereranno, per ogni periodo di paga, a favore delle Federazioni sindacali stipulanti, le trattenute del contributo sindacale nella misura dell'1% calcolato sull'importo della paga base tabellare più indennità di contingenza, previo rilascio di delega firmata dal lavoratore interessato, che avrà valore, se espressamente dichiarato, per l'intera durata del presente contratto collettivo. Le case di produzione rispondono direttamente verso le federazioni sindacali suindicate del versamento delle somme corrispondenti agli importi dei contributi sindacali di cui alle deleghe rilasciate dai lavoratori interessati.

La delega è indirizzata globalmente a tutte le società di produzione cui si applica il presente contratto e dovrà specificare, oltre le generalità e la qualifica del lavoratore, l'organismo all'uopo delegato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti al quale dovrà essere versato il contributo stesso. L'eventuale disdetta dei singoli lavoratori, dovrà pervenire alle case di produzione e da queste comunicata alle Organizzazioni dei lavoratori.

B) Assemblea.

Tenuto conto delle particolari modalità delle prestazioni del lavoro delle troupes, il personale parteciperà all'assemblea sempre fuori dell'orario di lavoro.

Per detto personale si farà luogo, in caso di dimostrata partecipazione all'assemblea, alla corresponsione di una quota oraria per ogni mese di prestazione di lavoro, con un minimo di due quote orarie per ciascun film.

Art.33 Accordi Interconfederali.

Gli Accordi interconfederali vigenti, anche se non esplicitamente richiamati si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 34 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali

Le disposizioni del presente contratto sono correlative e inscindibili tra loro.

Art. 35 Decorrenza e durata.

La decorrenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro è di quattro anni dal 1 gennaio 2010 per la parte normativa e due anni dalla stessa data per la parte retributiva, fatto salvo che per le produzioni già in essere per le quali si attenderà la fine delle lavorazioni in corso. In ogni caso comunque a decorrere dal prossimo 12 aprile 2010 il nuovo contratto sarà applicato a tutte le produzioni e la applicabilità è limitata ai confini del territorio nazionale.

ART.36

ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LE FIGURE PROFESSIONALI OCCASIONALI (PRECEDENTEMENTE DETTE "COMPARSE")

Tra ANICA, APT, e APP e la SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, viene stipulato il presente accordo economico collettivo per la determinazione del trattamento economico e normativo delle "Figure Professionali Occasionali".

Art. 1 –sono considerate "Figure Professionali Occasionali" tutte le persone che non svolgono tale attività artistica in forma abituale, bensì forniscono prestazioni non individualizzate di tipo occasionale e saltuario che possono anche esaurirsi in una sola scena.

Esse non sono sottoposte a trucco se non sommario e saranno utilizzate per riprese di massa in cui svolgere collettivamente le funzioni di sfondo e dei quadri d'insieme.

Art. 2 – Il compenso giornaliero è di Euro 50.

I corrispettivi saranno corrisposti al lordo delle ritenute di legge con ricevuta firmata dalla "Figura Professionale Occasionale" in cui dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici;
- b) il numero del codice fiscale
- c) l'importo che viene trattenuto come ritenuta d'acconto ai fini IRPEF, ai sensi dell'art. 25 – D.P.R. 29/9/1973 n°600 e relative modifiche e integrazioni.

Art. 3 – I movimenti e le presenze in scena delle "Figure Professionali Occasionali" saranno coordinate dall'AOSM facente parte della Troupe e dal Co-Ordinatore assunto dalla Produzione a suo insindacabile giudizio.

Art. 4- Il presente AEC annulla e sostituisce tutte le norme preesistenti per le cosiddette "ex Comparse", salvo quanto qui richiamato.

Art. 5 – Il presente AEC entra in vigore dal momento della firma del CCNL dei Generici e avrà la medesima durata di due anni per la parte economica e quattro anni per la parte normativa.

Roma 3 novembre 2009

S.E. e O.

Protocollo aggiuntivo

Le parti stipulanti il presente contratto convengono di demandare alla Commissione Paritetica prevista dall' Accordo aggiuntivo al C.C.N.L. 31 marzo 1987 per le troupes della produzione cineaudiovisiva il compito di esaminare e risolvere tutti i problemi che possono insorgere tra imprese e lavoratori nell'applicazione del citato contratto 26 settembre 1996, con particolare riferimento a quanto previsto dal penultimo comma della premessa al medesimo contratto.

La Commissione curerà altresì la formazione di un elenco di generici secondo criteri di professionalità.

Nota a Verbale (c.c.n.l. 7 maggio 1982)

In merito alla costituzione di uno o più centri di avviamento al lavoro dei generici cinematografici non realizzabile alla firma del C.C.N.L. 7 maggio 1982 per i generici cinematografici, le parti stipulanti, confermata l'importanza della soluzione del problema, confermano la propria disponibilità a promuovere tutte le iniziative tendenti alla soluzione funzionale dello stesso.

Nota a Verbale (c.c.n.l. 26 novembre 1996)

La parti si danno atto dell'intesa raggiunta dalle organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FIS-CISL, UILSIC-UIL e Cinecittà spa., in data 4 aprile 1996, per la gestione congiunta di alcuni spazi della rete telematica, tra i quali la messa a disposizione tramite "Internet" degli elenchi dei generici in regola con le norme che regolano i rapporti di lavoro.

S.E.e O.

1° Nota a Verbale – Modello organizzativo -

Le parti concordano che qualora il rinnovo del C.C.N.L. Troupes di scena, attualmente in fase di rinnovo, comporterà modifiche all'orario di lavoro rispetto al modello, oggi vigente, in base al quale si è rinnovato il C.C.N.L. dei Generici, nel recepirne le modifiche si danno reciprocamente atto che procederanno alla sistemazione dell'eventuale modello organizzativo, ricalcolandone gli effetti anche per l'orario e la retribuzione.

2° Nota a Verbale – Banca Dati di Settore

Con l'auspicio di un forte e qualificato rilancio della attività produttiva al fine di garantire la corretta applicazione dei contratti collettivi e di riqualificazione del mercato del lavoro del settore, le parti sociali firmatarie del presente contratto convengono di dotarsi di nuovi strumenti per offrire informazioni anche di dettaglio sulla potenzialità e la quantità/qualità della massa critica e della forza lavoro dei generici e delle AOSM. A tal proposito, le parti firmatarie sono d'accordo di acquisire al più presto insieme, un nodo di collocamento informatico e/o internet in cui affluiranno i dati delle assunzioni effettuate per istituire una banca dati ufficiale al fine di offrire un servizio di riscontro statistico presso le associazioni datoriali che forniranno gli strumenti opportuni per istituzionalizzare tale servizio. Le OO.SS.LL. Da parte loro, si impegnano, ad acquisire e fornire i dati necessari relativi ai generici e alle AOSM per consentire alle Associazioni datoriali di attivare e aggiornare tale servizio. Per garantirlo si potranno utilizzare anche gli enti bilaterali o formativi già esistenti o che potranno essere costituiti tra le parti sociali.

Le presenti dichiarazioni sono parte integrante del presente contratto.

Tale intesa viene allegata alla presente ipotesi di accordo; l'U.N.P.F. dell'ANICA si impegna a divulgare presso le imprese associate i contenuti dell'accordo al fine di garantire la piena conoscibilità.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962 N° 609 (supplemento ordinario N° 1 alla Gazzetta Ufficiale n° 167 del 4/7/1962)

Accordo Collettivo Nazionale 31 ottobre 1951 relativo alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei generici cinematografici.

L'anno 1951, il giorno 31 del mese di ottobre in Roma presso la sede dell'ANICA tra l'Associazione Nazionale industrie Cinematografiche ed affini, rappresentata dal suo Presidente, avv. Eitel Monaco, assistito dal sig. Walter Durantino la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo, rappresentata dal suo Segretario Generale dott. Franco Di Ciarla, assistito dal sig. Carlo Mantegazza.

L'anno 1951, il giorno 31 del mese di ottobre in Roma, presso la sede dell'ANICA.

Tra

L'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affine, rappresentata dal suo Presidente Avv. Eitel Monaco, assistito dal sig. Walter Durantino, la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo rappresentata dal Segretario Dott. Gino Sinopoli, assistito dal Segretario Provinciale del Sindacato Lavoratori Produzione Cinematografica Sig. Giorgio Bertolacci e dai Sigg. Bruno Sassoli e Manlio Dalla Pria, Segretario della categoria Generici Cinematografici, si conviene quanto segue:

- 1) Le società produttrici di film si impegnano ad assicurare i lavoratori generici contro gli eventuali infortuni che possono verificarsi durante le ore di lavoro, ivi compreso il periodo di tempo necessario per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa. Per gli infortuni che rivestono carattere di invalidità temporanea e che non superano i 90 giorni, sarà corrisposta una indennità pari all'80% della retribuzione complessiva giornaliera, stabilita dal Contratto Collettivo dei generici.
- 2) Ai generici che percepiscono una retribuzione superiore a quella stabilita dall'art.1 del presente accordo, verrà riservato, in caso di infortunio, il trattamento previsto per la categoria attori
- 3) E' abolita la franchigia.

S.E.e O.

Protocollo aggiuntivo al contratto 19/5/1980 per le troupes

Le parti contraenti, in relazione alla premessa di cui al contratto collettivo dei generici cinematografici sulla non applicabilità e sul superamento del contratto collettivo 4 agosto 1955 per i capogruppo e le comparse, dichiarano che la stessa figura del capogruppo risulta abolita nell'ambito del nuovo assetto contrattuale.

Sul citato in epigrafe contratto collettivo del 19 /5/1980 per le troupes si aggiunge all' art. 7 nella deglatoria del 2° livello ,la qualifica di “ aiuto organizzatore di scene di massa (ex capogruppo) specificando che per l'assunzione degli interessi per tale attività varrà la richiesta nominativa presso l'ufficio di collocamento, secondo la normativa generale del settore.

Per lo svolgimento di tali mansioni varranno poi naturalmente le regole vigenti per gli altri lavoratori subordinati della dipendenza e dell'esclusività delle prestazioni in relazione all'impegno di lavoro assunto e all'orario da svolgere.

S.E.e O.

SVILUPPO PAGA GIORNALIERA GENERICI

Anno 2011

Paga base	52,65
Forfet. Istituti 28/%	14,74
T.F.R. 10/%	6,73

Tot. Paga 8 ore	74,12
Straord. 1 ora al 35/%	8,88

Tot. Paga 9 ore	83,00
S.E.e O.	

SVILUPPO PAGA GIORNALIERA EXTRA

figurazioni speciali – stand in – conducente mezzi di scena se autorizzato -

Anno 2011

Paga base	63,18
Forfet. Istituti 28/%	17,69
T.F.R.	8,08

Tot. Paga 8 ore	88,95
Straord. 1 ora al 35/%	10,65

Tot. Paga 9 ore	99,60

SVILUPPO PAGA GIORNALIERA A.O.S.M.
 - Rafforzo giornaliero-

	anno 2011
Paga Base	73,71
Edr	0,52,
Forfet.istit. Norm. 27%	20,04

Tot.	94,27

T.f.r (:13,5%)	6,98

Ore 7,40	101,26
Quota rinforzo 25%	18,56

Tot.	119,81
STRAORD. 1,20 ORA 55%	20,04

Tfr (:13,5)	1,48

Tot. Paga lorda 9 ore	141,34

.

AOSM con paga parametrica generica e calcolo COME TROUPE

1 ORA	Euro	9,70
20'	Euro	3,23
1 H e 20'	Euro	12,93

S.E.e O.